

PROCEDURA APERTA – GARA 05-2026 DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

PREMESSE

Con decisione di contrarre di pari data, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento dei “*Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.*”, mediante l'avvio di una procedura aperta.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (→ “ente centro di costo” o “centro di costo”) si avvale della Centrale di Committenza Rete delle Stazioni Appaltanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'indizione della presente procedura aperta.

Come puntualmente rappresentato nel § 3.1, il procedimento è stato suddiviso in 3 (tre) lotti funzionali.

Il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Per ogni lotto, la durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

I Criteri Ambientali Minimi applicabili a ciascun lotto sono quelli adottati con Decreto Ministeriale del 10.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04.04.2020 (“*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”).

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (→ PAD) EAppalti FVG raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (→ di seguito solo “PAD”), all'interno dell'area “RDO online” (→ di seguito RDO) relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale dell'ente centro di costo (<https://www.fvgstrade.it/>).

Il centro di costo pubblica sul proprio sito web istituzionale (all'indirizzo <https://www.fvgstrade.it/it/30625/procedura-aperta-gara-05-2026-gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-appalto-dei-servizi-di-manutenzione-ordinaria-ricorrente-delle-opere-in-verde-lungo-la-rete-stradale-gestita-dalla-societa-friuli-venezgia-giulia-strade-s-p-a>) un link permanente al sito web della Centrale di Committenza Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli-Venezia Giulia (<https://retesa.regione.fvg.it/it/amministrazione-trasparente-54874/bandi-di-gara-e-contratti-54916/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura-54918>), individuando la sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

L'ente centro di costo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare il bando e il presente disciplinare di gara per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

L'ente centro di costo non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente centro di costo valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

L'ente centro di costo si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Centrale di committenza Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli-Venezia Giulia
Sito istituzionale	https://retesa.regione.fvg.it/
Indirizzo della sede legale	Via Carducci n. 6 34122 – TRIESTE
C.F. S.A.	CFAVCP-0001DC3
Denominazione centro di costo	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE
C.F. Centro di costo	01133800324
PAD di e-Procurement	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

U.O. Gare e Contratti del centro di costo	gare.contratti@fvgs.it
---	------------------------

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO			
Lotto	Oggetto	R.U.P.	e-mail
1	Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Pordenone.	dott. Denni Montanari	denni.montanari@fvgs.it
2	Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.		
3	Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Udine.		

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Per ogni lotto: Progetto e Schema di Contratto;
- 4) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 5) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) Allegato A.3-bis) Modello - Dichiarazione complementare al DGUE;
- 7) Allegato A.4) Modello - Dichiarazioni per avalimento;
- 8) Allegato A.5) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co. 1 lett. b) e lett. c), e dall'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023;
- 9) Allegato A.6) Modello - Dichiarazione pagamento imposta di bollo;
- 10) Allegato E.1) Modello - Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;
- 11) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 12) Istruzioni per la compilazione del DGUE - operatore economico.

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO di ogni lotto.

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dall'ente centro di costo presso le aree oggetto dell'appalto.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'ente centro di costo e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, l'ente centro di costo provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Al fine di favorire l'accesso delle micro/piccole/medie imprese, la presente procedura aperta è stata suddivisa nei seguenti e distinti lotti funzionali in ragione dell'art. 58 del Codice.

LOTTO 1		
Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Pordenone.		
R.d.O.: rfq_130571	CIG: BD2A46858F	CUI: S01133800324202500006
Codice: PN25VE020	CPV: 77310000-6	Codice ATECO: 81.30.00
Importo complessivo dell'appalto		€ 1.900.000,00
Costi della manodopera (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice) *		€ 683.908,09
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)		€ 126.000,00

LOTTO 2		
Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.		
R.d.O.: rfq_130577	CIG: BD2A469662	CUI: S01133800324202500010
Codice: TS25VE024	CPV: 77310000-6	Codice ATECO: 81.30.00
Importo complessivo dell'appalto		€ 2.000.000,00
Costi della manodopera (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice) *		€ 659.990,57
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)		€ 100.000,00

LOTTO 3		
Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Udine.		
R.d.O.: rfq_130583	CIG: BD2A46A735	CUI: S01133800324202500007
Codice: UD25VE021	CPV: 77310000-6	Codice ATECO: 81.30.00

Importo complessivo dell'appalto	€ 1.900.000,00
Costi della manodopera (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice) *	€ 737.041,24
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)	€ 95.600,00

[* L'importo riportato nella voce "*Costi della manodopera*" è comprensivo della quota di manodopera associata agli "*Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza*".]

Per ogni lotto, l'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ciascun lotto ha a oggetto una prestazione unitaria e non contempla prestazioni secondarie. Non sono pertanto configurabili raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misto, essendo ammessi i soli raggruppamenti di tipo orizzontale, nei quali ciascun componente esegue una quota della medesima prestazione.

3.2 DIVIETO DI AGGIUDICAZIONE PLURIMA

Ai sensi dell'art. 58, co. 4, del Codice, è fatto divieto a un medesimo operatore economico – singolarmente o quale componente di un raggruppamento temporaneo, consorzio, rete di imprese o altra forma aggregativa – di risultare aggiudicatario di più di un lotto tra quelli oggetto della presente procedura. La limitazione è disposta per ragioni connesse alle caratteristiche del servizio e all'efficienza della prestazione. Ciascun lotto corrisponde, infatti, all'ambito territoriale di un distinto Centro di Manutenzione e richiede, per l'intera durata contrattuale, la disponibilità continuativa e non condivisibile di squadre operative, mezzi, attrezzature e di una struttura di direzione tecnica dedicata, da impiegare in condizioni di traffico ed entro finestre temporali ristrette, imposte dai cicli vegetativi. L'aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico concentrerebbe il rischio che una singola vicenda soggettiva dell'affidatario pregiudichi simultaneamente la manutenzione dell'intera rete gestita.

Tale divieto si applica anche nell'ipotesi in cui lo stesso operatore economico presenti offerte per lotti distinti in qualità di mandatario o mandante in raggruppamenti e/o consorzi diversamente composti o ripartiti, nonché nei confronti di operatori economici che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Qualora, all'esito del sub-procedimento previsto dall'articolo 110 del Codice, un medesimo concorrente risulti collocato al primo posto in più di una graduatoria, l'aggiudicazione è disposta in suo favore per il lotto nel quale ha conseguito (1) il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta (2) per il lotto di importo maggiore. In caso di ulteriore parità, saranno tenuti in considerazione (3) i punteggi ottenuti dai concorrenti che seguono in graduatoria e, in ultimo, (4) il minore costo complessivo l'ente centro di costo alla luce dei ribassi offerti dai concorrenti successivi. Per i restanti lotti si procede allo scorrimento delle rispettive graduatorie.

3.3 DURATA

Per ciascun lotto la durata dell'appalto è di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può essere iniziata, per motivate ragioni, prima della stipulazione del contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

Le penali sono determinate nella misura fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto.

3.4 OPZIONI E RINNOVI

Per ogni lotto, in conformità all'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ente centro di costo può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Con riferimento ad ogni singolo lotto, l'ente centro di costo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 730 (settecentotrenta) giorni, alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. L'ente centro di costo esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta)

giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni del primo contratto.

Con riferimento ad ogni singolo lotto, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore complessivo del procedimento è pari a **€ 15.350.136,98** (contributi di legge ed IVA esclusi). Il valore massimo di ogni singolo lotto è rappresentato nella tabella che segue:

importi					
lotto	base d'asta	opzione (art. 120, co. 9)	rinnovo + opzione	proroga tecnica	valore massimo
1	€ 1.900.000,00	€ 380.000,00	€ 2.280.000,00	€ 468.493,15	€ 5.028.493,15
2	€ 2.000.000,00	€ 400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 493.150,68	€ 5.293.150,68
3	€ 1.900.000,00	€ 380.000,00	€ 2.280.000,00	€ 468.493,15	€ 5.028.493,15

3.5 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 41, co. 13, del Codice, i costi della manodopera - che l'ente centro di costo ha indicativamente stimato - sono stati calcolati sulla base degli elementi esposti nell'elaborato denominato "*Quadro di Incidenza della Manodopera*", messo a disposizione dei concorrenti assieme alla documentazione progettuale di ogni singolo lotto.

I costi della manodopera sono indicati separatamente dall'ente centro di costo ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice, al fine di assicurare la trasparenza della stima e di consentire agli operatori economici di parametrare a essi i propri costi. Tale indicazione separata non sottrae i costi della manodopera all'importo posto a base di gara sul quale è formulato il ribasso, secondo quanto precisato al paragrafo 18 ("Offerta Economica"). L'operatore economico che intenda dichiarare, nell'Allegato E.1, costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'ente centro di costo è tenuto a dimostrare che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ovvero dalla fruizione di sgravi fiscali o contributivi, restando in ogni caso preclusa ogni giustificazione riferita ai trattamenti salariali minimi inderogabili ai sensi dell'art. 110, co. 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto di ogni lotto è il **CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti** (cod. alfanumerico A011).

È facoltà degli operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa formalizzazione della dichiarazione di equivalenza nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*].

Come stabilito dall'art. 3, co. 1, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dall'ente centro di costo, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Al di fuori di tali ipotesi, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato è oggetto di valutazione in relazione alle garanzie economiche e normative offerte, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

3.6 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il procedimento è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

3.7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, per ogni lotto, il corrispettivo è determinato **a misura**.

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'anticipazione prevista dall'art. 125 del Codice è disciplinata dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'ente centro di costo.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Le modalità di pagamento – compresi i pagamenti in acconto – sono regolate dagli artt. 30 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto di ogni lotto.

3.10 REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ente centro di costo accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, l'ente centro di costo verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'ente centro di costo.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'ente centro di costo.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente centro di costo ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorzio interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'ente centro di costo negli ultimi tre anni.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, co. 6, u.p. dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla all'ente centro di costo di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve possedere, nell'ambito di ciascun lotto, i requisiti di seguito indicati.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, l'ente centro di costo verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente centro di costo e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente autorizza l'ente centro di costo a verificare i dati tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve possedere - e dichiarare - l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;
- b) **Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in categoria 2-bis;**
- c) **Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 1 classe F o superiore - sottocategoria D6** (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art. 184, co. 2, lett. d), d.lgs. 152/06).

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, co. 11, del Codice, a pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare di possedere un **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi del quinquennio antecedente a quello di indizione della procedura** (data di pubblicazione del bando di gara) per un importo non inferiore, per ciascun lotto, a:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA RICHIESTO PER OGNI SINGOLO LOTTO	
Lotto	Valore minimo del fatturato globale al netto dell'IVA
1	€ 2.900.000,00
2	€ 3.000.000,00
3	€ 2.900.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per i soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese, mediante i bilanci depositati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati da nota integrativa e ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica all'Ufficio Registro Imprese;
- per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, nell'ambito della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver regolarmente svolto, nel corso degli ultimi dieci anni (a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara), servizi analoghi a quelli previsti dal presente procedimento, per un importo non inferiore, per ciascun lotto, a quello indicato nella tabella che segue:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE RICHIESTO PER OGNI SINGOLO LOTTO	
Lotto	Valore minimo dell'Elenco di servizi analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni al netto dell'IVA
1	€ 1.900.000,00
2	€ 2.000.000,00
3	€ 1.900.000,00

Il giudizio di analogia deve essere formulato avendo riguardo all'oggetto del bando, che concerne servizi di manutenzione ordinaria e ricorrente del verde svolti su infrastrutture viarie, in un contesto operativo caratterizzato dalla costante presenza di traffico veicolare. Proprio tale elemento — la necessità di operare in condizioni di interferenza con la circolazione stradale e nel rispetto delle correlate misure di sicurezza — costituisce il punto di discriminare ai fini della valutazione dell'analogia. Ne deriva che non possono essere ritenuti analoghi i certificati e le attestazioni inerenti alla manutenzione di parchi, giardini o aree verdi non interferenti con la viabilità, trattandosi

di attività rese in contesti privi della suddetta connotazione operativa e, dunque, strutturalmente e funzionalmente distinti rispetto ai servizi oggetto del presente procedimento. Sono parimenti considerati analoghi i servizi di manutenzione del verde svolti in contesti diversi dalla sede stradale, qualora il concorrente dimostri che essi si sono svolti in condizioni di interferenza con il traffico sostanzialmente equivalenti a quelle proprie della rete stradale, quali – ad esempio – le pertinenze autostradali o le aree ferroviarie in esercizio.

Per ciascun “servizio analogo”, il concorrente deve indicare l'importo, la data di esecuzione, il destinatario (pubblico o privato). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:
 - originale, o copia conforme, di certificati/attestazioni rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale, o copia autentica, dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità professionale – ovvero l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie su indicate - devono essere posseduti da ogni componente del raggruppamento/consorzio/GEIE.

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per gli importi determinati in precedenza, devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/aggregazione nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso per il sopravvenuto venire meno di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SPECIFICHE PER CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito previsto dal paragrafo 6.1 lett. a) – ovvero *l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara* - deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Le iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali richieste dalle lett. b) e c) del paragrafo 6.1 sono possedute dalle consorziate esecutrici (art. 67, co. 3, u.p. del Codice).

In conformità all'art. 67, co.1, lett. a), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.6 QUALIFICAZIONE IN CASO DI OFFERTE PER PIÙ LOTTI

Nell'ipotesi di offerte per più lotti - in considerazione del fatto che ciascun concorrente singolo, raggruppato ovvero consorziato potrà aggiudicarsi non più di un lotto - l'operatore economico deve possedere una qualificazione riferita al lotto di importo maggiore fra quelli per i quali il concorrente presenta offerta.

Ad esempio, in caso di partecipazione a tutti i lotti, fatto salvo il possesso dei requisiti di idoneità professionale, il concorrente, deve dimostrare:

- di aver conseguito un fatturato globale - nei migliori tre esercizi del quinquennio antecedente a quello di indizione della procedura - non inferiore a € 3.000.000,00.
- di aver regolarmente eseguito – nell'ultimo decennio – servizi analoghi al servizio oggetto della procedura per un importo non inferiore a € 2.000.000,00.

Nel caso di offerta per più lotti, il concorrente che non dimostri il possesso dei requisiti commisurati al lotto di importo maggiore fra quelli per i quali ha presentato offerta è ammesso ai soli lotti per i quali risulta qualificato ed è escluso dai restanti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di false dichiarazioni.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 4, del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla CCIAA ed all'Albo dei Gestori Ambientali].

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche, le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente centro di costo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente centro di costo a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Qualora l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd "avvalimento premiale") il contratto deve essere inserito nell'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente centro di costo. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente centro di costo segnala all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice a cui si fa espresso rinvio.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del Codice, tutte le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'indicazione riguarda l'intero oggetto contrattuale in quanto ciascuna prestazione, senza eccezione, è eseguita sulla piattaforma stradale o sulle relative pertinenze, in presenza di traffico veicolare e mediante impiego di cantieri mobili e segnaletica temporanea. Il divieto è disposto in ragione di tale caratteristica e dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nei cantieri mobili in sede stradale il rischio non deriva dalla singola lavorazione ma dalle interferenze, fra le squadre operanti e fra queste e i veicoli in transito, e cresce in misura più che proporzionale al numero dei soggetti presenti: ogni ulteriore livello di subaffidamento moltiplica squadre, mezzi e attrezzature che si avvicinano sulla medesima tratta, in condizioni di visibilità e di spazio di manovra ridotti, e frammenta la catena di comando dalla quale dipendono il corretto posizionamento della segnaletica temporanea e la tempestiva sospensione delle attività in caso di pericolo. Il coordinamento rischia di perdere effettività a ogni passaggio, mentre il rischio che esso deve governare si accresce.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione dell'ente centro di costo, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi, o parti di essi, che si intende subappaltare.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone in tal caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute

a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali l'ente centro di costo corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserzione di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contraente per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. L'ente centro di costo verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente centro di costo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In caso di aggiudicazione e contestuale necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare:

- una quota pari almeno al trenta per cento del personale da assumere a favore dell'occupazione giovanile al fine di garantire le pari opportunità generazionali;
- una quota pari almeno al trenta per cento del personale da assumere a favore dell'occupazione femminile al fine di garantire le pari opportunità di genere.

Il concorrente indica nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*] le modalità con le quali intende ottemperare agli impegni di cui sopra. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Tenuto conto della natura delle prestazioni, caratterizzate da ricorrenza stagionale e da assenza di un organico stabilmente dedicato al singolo affidamento, non è prevista la clausola di stabilità occupazionale di cui all'art. 57 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, con attestazione di conformità rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici diversi da quelli indicati al comma 1 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) devono impegnarsi a consegnare all'ente centro di costo, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, devono impegnarsi a consegnare all'ente centro di costo, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. Si impegna, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come stabilito dall'art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve dichiarare di aver assolto agli obblighi, in materia di lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore del centro di costo (→ Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.) e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo di ciascun lotto e nel dettaglio:

Lotto	Importo Garanzia Provvisoria (2%)
1	€ 100.569,86
2	€ 105.863,01
3	€ 100.569,86

In considerazione del fatto che ciascun concorrente singolo, raggruppato ovvero consorziato non può aggiudicarsi più di un lotto, l'importo della cauzione deve essere determinato avendo a riferimento il lotto di importo maggiore fra quelli per i quali il concorrente presenta offerta. Nella garanzia sono comunque indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 106, co. 2 e 3, del Codice).

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo dell'ente centro di costo al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> → servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il/i CIG relativi al/ai Lotto/i per cui l'operatore economico intende concorrere.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente centro di costo.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta dell'ente centro di costo per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, co. 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BD2A46858F	€ 220,00
2	BD2A469662	€ 220,00
3	BD2A46A735	€ 220,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE; in caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e si procede all'esclusione del concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere presentate unicamente in forma telematica per mezzo della PAD, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.11.2026**. Oltre detto termine l'offerta è inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

La presente procedura viene gestita mediante l'utilizzo delle seguenti RDO online:

- ✓ una RDO online avente nel corpo dell'oggetto la dicitura "Amministrativa" (e identificata, nel prosieguo, con il termine "RDO di Sola Qualifica") all'interno della quale deve essere inserita la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione;
- ✓ tante RDO online quanti sono i lotti di cui si compone la procedura, all'interno delle quali devono essere inserite le offerte tecniche ed economiche relative ai singoli lotti.

La risposta alla procedura si intende completa solo con l'invio della risposta alla "RDO di Sola Qualifica" e con l'invio della risposta ad almeno una delle RDO online configurate per la raccolta delle offerte sui lotti. In caso di mancanza, l'ente centro di costo ritiene incompleta la procedura e non prende in considerazione la documentazione trasmessa.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica";
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte dell'ente centro di costo, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico o economico deve essere inserito nella "RDO di Sola Qualifica"; l'ente centro di costo esclude il concorrente nel caso in cui tali dati consistano in aspetti tecnicamente e/o economicamente significativi e idonei a consentire di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dall'ente centro di costo fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede

di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente centro di costo considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

L'ente centro di costo ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di un tanto, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dall'ente centro di costo. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dall'ente centro di costo, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'ente centro di costo può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente centro di costo, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica

è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il mancato pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- le dichiarazioni previste dall'art. 108, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto rese a corredo dell'offerta economica e, come tali, inerenti a elementi essenziali della stessa, la cui omissione comporta l'esclusione dalla procedura.

Ai fini del soccorso istruttorio, l'ente centro di costo assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il soccorso istruttorio è attivato dall'ente centro di costo mediante l'apposita funzionalità “Chiarifica amministrativa” o, in alternativa, tramite l'area “Messaggi” all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente centro di costo può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, l'ente centro di costo procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

L'ente centro di costo può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'ente centro di costo, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, l'ente centro di costo in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il “Capitolato Speciale d'Appalto” e il “Computo Metrico Estimativo” – messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato - costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

15. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area “*Mia Risposta*” della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità “*Intenzione di rispondere*” e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona “+”, il comando “*Crea una nuova risposta DGUE*” permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dall'ente centro di costo.

Al termine della compilazione, mediante il comando “*Scarica*”, è generato il documento in formato “.pdf”.

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando “*Scegli il file*”.

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l’“*Area Gestione Risposta*” per configurare la struttura del “Gruppo di Offerta”, aggiungendo ulteriori operatori economici tramite la funzionalità “*Aggiungi Utente*”.

L'operatore economico indica quindi la “*Denominazione sociale/Ragione sociale*” e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del “Gruppo di Offerta”, e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE. L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del “Gruppo di Offerta”.

Gli operatori economici invitati a far parte del “Gruppo di Offerta” ricevono, all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un “Gruppo di Offerta”. All’interno dell’e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l’utente può accettare o rifiutare l’invito ricevuto.

L’operatore economico che accetta l’invito aderisce di conseguenza al “Gruppo di Offerta” e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all’interno del documento “*Istruzioni operative per la compilazione del DGUE*” consultabile all’interno dell’area “Allegati” della RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa o/e esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione “Area Generica Allegati” della Busta Amministrativa.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL’AREA “RISPOSTA AMMINISTRATIVA” DELLA RDO ONLINE)

L’operatore economico inserisce sulla PAD, nella “RDO di Sola Qualifica”, la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello “ Allegato A.1 ” e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato A.1”.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l’uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68, del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.2" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

In conformità a quanto illustrato nel documento denominato *"Relazione sul Patrimonio Arboreo (Relazione CAM)"*, il concorrente dichiara, in particolare, di ottemperare agli impegni previsti dal Decreto Ministeriale del 10.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04.04.2020.

La dichiarazione - unica anche in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.3-bis" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota.

SUBAPPALTO – INDICAZIONE SOGLIA P.M.I.	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di voler stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una percentuale inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, inserisce all'interno dell'apposita sezione condizionale della Busta amministrativa un'apposita dichiarazione, che esplicita e dettaglia le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, o al mercato di riferimento, che legittimano una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 119, co. 2 del Codice.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I QUALI SIA STATO RICHIESTA L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento nativo digitale con firma digitale, o scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore economico interessato dalla procedura.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il concorrente dichiara:

- la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e gli estremi del provvedimento di autorizzazione del tribunale, laddove non sia stato adottato il decreto di apertura;
- gli estremi del decreto di apertura e del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, ove sia stato già adottato il decreto di apertura della procedura di concordato;
- che gli operatori economici componenti il raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 186-bis, quarto comma, del R.D. 267/1942 e dell'art. 95, quarto comma, del d.lgs. 14/2019 l'operatore economico unitamente alla predetta dichiarazione presenta la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato dalla procedura.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, CO. 1, LETT. B) E LETT. C), E DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/2023	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.5" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Qualora il contratto collettivo indicato sia diverso da quello espressamente richiamato nella documentazione di gara, il concorrente è, altresì, obbligato a produrre le dichiarazioni integrative previste dall'art. 11, co. 4, del medesimo decreto, attestanti il rispetto del principio di equivalenza delle tutele, sia sotto il profilo economico che normativo.

Il concorrente fornisce le dichiarazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice e indica le modalità con le quali intende ottemperare a tali impegni.

Il concorrente, infine, rende dichiarazione per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (ART. 46 D.LGS. 198/2006).	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUANTA DIPENDENTI	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la relazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	
--	--

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.
-----------------------------	---

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

DICHIARAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
---	--

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero, nel caso previsto, del bonifico bancario; in alternativa allega il documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.6" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
-----------------------------	--

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (con indicazione del/i CIG del/i lotto/i per cui si presenta offerta), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Qualora il concorrente non sia soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo, deve inserire nel parametro la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui indica i motivi di esenzione, sottoscritta digitalmente con le stesse modalità esposte in precedenza. Il documento scansionato dev'essere sottoscritto digitalmente.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
---	--

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.
-----------------------------	--

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - per ciascun lotto per il quale si presenta offerta e per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
---	--

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.
--------------------------	---

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) DGUE dell'operatore economico ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico"; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale); 4) (<i>in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione</i>) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico
--------------------------	---

	firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.
--	---

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo del presente disciplinare di gara ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso l'ente centro di costo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate – necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

17. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Con riferimento a ciascun lotto, il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

Si ricorda che, qualora vi sia interesse a presentare offerte per più lotti, il concorrente dovrà accedere a ciascuna RDO e procedere come puntualmente rappresentato nel documento citato in precedenza.

ELEMENTO 1 "SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della registrazione EMAS oppure del certificato UNI EN ISO 14001:2015 o UNI EN ISO 14001:2026.

Il concorrente allega copia conforme della registrazione EMAS oppure del proprio certificato UNI EN ISO 14001:2015 o UNI EN ISO 14001:2026 (*sistema di gestione ambientale*) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 2 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2023"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del certificato UNI EN ISO 45001:2023 o documento in formato elettronico.

Il concorrente allega copia conforme del proprio certificato UNI EN ISO 45001:2023 (*sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

RELAZIONE TECNICA UNICA RELATIVA ALL'ELEMENTO 3 DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento all'elemento 3 (*"Sistema di gestione dei rifiuti e Criteri Ambientali Minimi"*), il concorrente deve allegare una relazione tecnica unica, suddivisa in **due capitoli**, ciascuno relativo ad uno dei **due sub-elementi** 3.1 (*"Sistema di gestione dei rifiuti urbani abbandonati preventivamente individuati nelle aree oggetto della manutenzione ricorrente del verde"*) e 3.2 (*"Criteri Ambientali Minimi"*), presentando quindi distinte

documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un **massimo di 10 (dieci) facciate** in formato A4 e dovrà riportare, in prima facciata, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le facciate dovranno essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con foglio orientato verticalmente e testo orizzontalmente. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina e il sommario. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi. Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

RELAZIONE TECNICA UNICA RELATIVA ALL'ELEMENTO 4 DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento all'elemento 4 (*"Organizzazione del servizio"*), il concorrente deve allegare una relazione tecnica unica suddivisa in **quattro capitoli**, ciascuno relativo ad uno dei **quattro sub-elementi** 4.1 (*"Struttura organizzativa"*), 4.2 (*"Personale"*), 4.3 (*"Attrezzature e macchinari"*) e 4.4 (*"Piano dei controlli e sistema di comunicazione"*), presentando quindi distinte documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un **massimo di 12 (dodici) facciate** in formato A4 e dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le pagine di testo dovranno essere orientate verticalmente, numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con foglio orientato verticalmente e testo orizzontalmente. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina, il sommario, i *curriculum vitae*, le schede tecniche di prodotti o di attrezzature e le relative certificazioni. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi. Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

Ai fini della riservatezza dei dati personali degli interessati, si invitano gli stessi a indicare nei curriculum vitae solo dati essenziali, utili e attinenti all'oggetto della procedura (es. formazione, attività professionale, ecc. ecc.). Si precisa, infatti, che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso agli atti [d.lgs. 33/2013 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.] i curriculum vitae sono documenti atti ad essere divulgati dall'ente centro di costo che, in sede di pubblicazione/divulgazione, non procederà pertanto alla previa valutazione in merito all'eventuale riservatezza dei dati, ma alla diretta pubblicazione/divulgazione dei curriculum vitae nella loro integrità. Si raccomanda, quindi, di evitare l'indicazione di dati superflui e/o non pertinenti rispetto a quanto utile per la procedura, con particolare riguardo a informazioni strettamente personali (es. foto, residenza, contatti personali, hobby, ecc. ecc.).

ELEMENTO 5 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006.

Il concorrente allega copia conforme della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. L'equivalenza è dimostrata dal concorrente mediante la documentazione tecnica del titolo posseduto.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito della “Risposta Tecnica” della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione segretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito della “Risposta Tecnica” della RDO online, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà dell'ente centro di costo di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti saranno autorizzati senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: <i>(in caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta)</i> documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente allega – utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito della “Risposta Tecnica” della RDO online – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

AVVERTENZE

L'integrale assenza dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1, 2 e 5 e ai sub-elementi 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a o (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica deve rispettare i limiti dimensionali (numero delle facciate) indicati nel presente disciplinare, stabiliti al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la comparabilità delle proposte e la speditezza dell'attività valutativa. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di tali limiti non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta, salvo che la violazione sia tale da compromettere in modo grave e concreto la parità di trattamento tra i concorrenti. In ogni caso, la Commissione Giudicatrice può valutare l'offerta limitatamente alle parti conformi ai limiti prescritti, ove ciò consenta una valutazione comparabile, espungendo le parti di minore rilevanza dell'offerta dimensionalmente eccedentaria. Il superamento dei limiti dimensionali e il conseguente difetto di sintesi possono, altresì, incidere negativamente sulla valutazione dell'offerta, qualora compromettano la chiarezza, la strutturazione logica o la capacità dell'operatore economico di esporre in modo efficace e conciso gli elementi qualificanti della propria proposta. In tale caso, la Commissione

Giudicatrice può attribuire un punteggio inferiore, motivando adeguatamente la propria decisione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto

Fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta Economica" delle RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

Si ricorda che, qualora vi sia interesse a presentare offerte per più lotti, il concorrente deve accedere a ciascuna RDO e procedere come puntualmente rappresentato nel documento citato in precedenza.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della PAD del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della PAD il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione delle prestazioni riferite allo specifico lotto. Tale importo comprende i costi della manodopera ed è al netto degli oneri per la sicurezza (cd. "oneri di sicurezza interferenziali").

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'importo di contratto è determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito a video dal concorrente nella PAD per la predisposizione della "Busta Economica".

Sono inammissibili le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni ex art. 108, co. 9, del Codice.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

In conformità all'art. 108, co. 9, del Codice, il concorrente – a corredo della propria offerta economica ed **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**; detti costi interni sono connessi con l'attività d'impresa e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei **costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del CCNL applicato**.

Precisazione sui costi della manodopera: Per ciascun lotto il ribasso unico percentuale è formulato sull'importo posto a base di gara al netto dei soli costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, e pertanto sui seguenti importi: Lotto 1, € 1.774.000,00; Lotto 2, € 1.900.000,00; Lotto 3, € 1.804.400,00. Tali importi comprendono i costi della manodopera stimati dall'ente centro di costo. Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, l'ente centro di costo ha individuato e indicato separatamente, nei documenti di gara e nell'elaborato denominato "Quadro di Incidenza della Manodopera", i costi della manodopera relativi a ciascun lotto. L'indicazione separata assolve a una funzione di trasparenza della stima e di responsabilizzazione degli operatori economici, che sono tenuti a parametrare a essa i propri costi, e non sottrae i costi della manodopera all'importo sul quale è formulato il ribasso. La quota di manodopera associata ai costi della sicurezza, ancorché ricompresa nel dato complessivo dei costi della manodopera, non è assoggettata a ribasso, in quanto interna all'importo dei costi della sicurezza, che è scorporato. Nell'Allegato E.1 l'operatore economico indica, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del contratto collettivo applicato. L'operatore economico può indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'ente centro di costo; in tal caso è tenuto a dimostrare che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ovvero dalla possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati non costituisce di per sé causa di esclusione ed è in ogni caso oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, co. 4, del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. Prima dell'aggiudicazione e a prescindere dallo svolgimento della verifica di anomalia, l'ente centro di costo procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, acquisendo le relative giustificazioni ove inferiori a quelli indicati nei documenti di

gara, e valuta la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, avvalendosi ove necessario delle modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'ente centro di costo, l'operatore economico può anticipare - nell'Area Allegati Generici della "Risposta Economica" della RDO online - le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto, l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di ogni lotto è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

19.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi elencati nella sottostante tabella.

Nella terza colonna sono indicati:

- con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nell'ultima colonna a destra è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA			TIPO	PUNTI	
1	Sistemi di gestione ambientale		T	4	
2	Certificazione UNI EN ISO 45001:2023		T	5	
3	Sistema di gestione dei rifiuti e Criteri Ambientali Minimi				
	3.1	Sistema di gestione dei rifiuti urbani abbandonati preventivamente individuati nelle aree oggetto della manutenzione ricorrente del verde	D	15	25
	3.2	Criteri Ambientali Minimi	D	10	
4	Organizzazione del Servizio				
	4.1	Struttura organizzativa	D	10	45
	4.2	Personale	D	10	
	4.3	Attrezzature e macchinari	D	15	
	4.4	Piano dei controlli e sistema di comunicazione	D	10	
5	Certificazione della parità di genere		T	1	

19.2 CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1) – Sistemi di gestione ambientale [MAX 4 PUNTI]

Tenuto conto del § E.d.3 del Decreto Ministeriale del 10.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04.04.2020, è attribuito un punteggio premiante (non cumulativo) all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, nei termini di seguito esposti.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante di 2 (due) punti all'offerente che abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o un punteggio tecnico premiante di 4 (quattro) punti all'offerente in possesso della registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009.

	Coefficiente	Punteggio
Nessuna certificazione	0,00	0
UNI EN ISO 14001:2015 o UNI EN ISO 14001:2026	0,50	2
Registrazione EMAS	1,00	4

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della registrazione o della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 2) – Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001:2023 (gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)
[MAX 5 PUNTI]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI EN ISO 45001:2023 in corso di validità (*sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*) rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dalla documentazione di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2023	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	5	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 3) – Sistema di gestione dei rifiuti e Criteri Ambientali Minimi (MAX 25 PUNTI)

L'elemento 3 è articolato nei sub-elementi 3.1 e 3.2 che seguono.

SUB-ELEMENTO 3.1 – Sistema di gestione dei rifiuti urbani abbandonati preventivamente individuati nelle aree oggetto della manutenzione ricorrente del verde [MAX 15 PUNTI]

Il concorrente è tenuto a illustrare l'organizzazione che intende adottare per la gestione efficiente dei rifiuti urbani abbandonati lungo le aree interessate dagli interventi di manutenzione. In tale documento, dovranno essere evidenziate le migliori proposte rispetto alle prescrizioni stabilite dall'articolo 6 (*“Gestione e smaltimento dei rifiuti”*) del Capitolato Speciale - Norme Generali.

La trattazione dovrà consentire alla Commissione Giudicatrice di valutare in modo approfondito il sistema proposto, prendendo in esame l'assunzione di responsabilità da parte del concorrente per tutte le fasi del processo di gestione dei rifiuti, inclusi gli oneri economici e operativi. Costituirà elemento di particolare merito l'adozione di soluzioni che privilegino il recupero e la valorizzazione dei rifiuti, promuovendo una gestione sostenibile e in linea con i principi di economia circolare, rispetto al semplice smaltimento. Si suggerisce, inoltre, di evidenziare nella relazione le modalità di tracciabilità dei rifiuti e la descrizione delle procedure operative che garantiscano efficienza, sicurezza e rispetto delle normative ambientali vigenti.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione delle proposte presentate in ordine al sistema di gestione dei rifiuti.

SUB-ELEMENTO 3.2 - Criteri Ambientali Minimi [MAX 10 PUNTI]

Il concorrente dovrà sviluppare contenuti specificamente dedicati al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020, declinandoli in funzione dei servizi oggetto dell'appalto e in coerenza con gli elaborati della perizia/progetto posti a base di gara. A tal fine, dovrà essere riservata particolare attenzione ai punti E.b.1 “Piano di gestione e manutenzione”, E.b.2 “Catasto degli alberi” ed E.b.17 “Gestione dei rifiuti”. Saranno oggetto di positiva valutazione le proposte che sviluppino in modo puntuale, verificabile e coerente con le finalità dei CAM gli aspetti sopra richiamati, nonché quelle che valorizzino - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti elementi:

- (E.d.5 – Attrezzature a basso impatto) impiego di attrezzature e macchinari a basse emissioni, elettrici, ibridi o caratterizzati da ridotto impatto ambientale, con indicazione quantitativa del relativo parco mezzi; saranno valutati positivamente l'impiego di attrezzature elettriche o ibride e la percentuale di mezzi a basse emissioni rispetto al totale del parco macchine utilizzato nell'appalto;
- (E.d.7 – Metodi fisico-meccanici) impegno ad utilizzare metodi fisico-meccanici o termici alternativi ai prodotti chimici per il controllo della vegetazione infestante, con particolare riferimento a guard-rail, barriere di sicurezza, opere d'arte, ponti, tombini, cunette e aree in prossimità di corpi idrici;
- (E.d.8 – Miglioramento del censimento) impegno ad implementare il livello informativo del censimento del patrimonio arboreo mediante acquisizione di ulteriori dati tecnici, dendrometrici, fitosanitari o gestionali rispetto a quelli già presenti nel catasto;

- (E.d.9 – Valorizzazione del materiale residuale) descrizione delle modalità di recupero e valorizzazione del materiale vegetale derivante da sfalci, potature e abbattimenti, privilegiando il reimpiego in filiere di recupero, compostaggio o valorizzazione energetica rispetto al mero smaltimento.

I contenuti proposti dal concorrente e oggetto di valutazione costituiranno specifici impegni contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione di ogni elemento che il concorrente fornirà ai fini della valutazione proposta.

[Come dettagliatamente precisato nel paragrafo 17, a cui si rinvia, per ciascun lotto per cui si intende concorrere, con riferimento all'elemento sub. 3, l'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica unica che dovrà essere contenuta entro massimo 10 (dieci) facciate con numerazione progressiva e univoca.]

ELEMENTO 4) - Organizzazione del Servizio (MAX 45 PUNTI)

Ai fini della valutazione dell'offerta, il concorrente è chiamato a presentare una relazione tecnica finalizzata a illustrare la struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio, nonché i miglioramenti apportati rispetto alle disposizioni del Capitolato Speciale - Norme Tecniche. La relazione dovrà consentire alla Commissione Giudicatrice di valutare in modo puntuale la quantità e la qualità delle risorse umane impiegate, le attrezzature e i macchinari previsti – con particolare attenzione alle emissioni inquinanti –, il piano dei controlli e delle verifiche degli standard tecnici capitolari, nonché il sistema di comunicazione con l'ente centro di costo, in considerazione del fatto che il contratto è volto a garantire un servizio pubblico essenziale in ambiente stradale.

L'elemento 4 è articolato nei sub-elementi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 che seguono.

SUB-ELEMENTO 4.1 - Struttura Organizzativa [MAX 10 PUNTI]

Il concorrente dovrà descrivere in modo articolato la struttura organizzativa che intende mettere a disposizione, specificando le funzioni di direzione tecnico-operativa e di coordinamento e verifica della corretta esecuzione di tutte le attività previste nel servizio. È necessario fornire un quadro completo delle esperienze lavorative del/i direttore/i tecnico/i e degli assistenti, evidenziando le competenze specifiche relative alla manutenzione ordinaria delle opere in verde su strade di tipo B e/o C, ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 del Codice della Strada. Si richiede la presentazione dei CV del/i direttore/i tecnico/i e degli assistenti, valorizzando ogni esperienza e qualifica pertinente, nell'ottica di garantire professionalità e affidabilità nella gestione del servizio.

SUB-ELEMENTO 4.2 - Personale [MAX 10 PUNTI]

Il concorrente dovrà dettagliare l'organizzazione del personale impiegato, indicando il numero degli operatori, la loro esperienza lavorativa e i corsi di formazione frequentati, soprattutto quelli inerenti attività svolte in presenza di traffico e con l'utilizzo di macchinari e attrezzature specifiche per il servizio. È fondamentale evidenziare la capacità del personale di operare su strade di tipo B e/o C, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del Codice della Strada.

SUB-ELEMENTO 4.3 - Attrezzature e Macchinari [MAX 15 PUNTI]

Si richiede una descrizione delle attrezzature e dei macchinari messi a disposizione per l'espletamento delle attività oggetto del servizio, specificando le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento alle emissioni inquinanti. Deve essere illustrata anche la disponibilità di eventuali macchinari di riserva, utili a garantire la continuità del servizio in caso di guasti. La presentazione dovrà evidenziare l'efficienza e la sicurezza dei mezzi utilizzati.

SUB-ELEMENTO 4.4 - Piano dei Controlli e Sistema di Comunicazione [MAX 10 PUNTI]

Il concorrente è tenuto a presentare un piano dettagliato dei controlli per la verifica del rispetto degli standard tecnici capitolari, illustrando le procedure adottate e la frequenza delle verifiche. Dovrà inoltre descrivere il sistema di comunicazione e gli strumenti di tracciabilità delle prestazioni, specificando le modalità operative per il monitoraggio delle attività eseguite, la gestione delle eventuali non conformità, i flussi informativi verso il DEC, e gli strumenti utilizzati per la documentazione e la verifica delle attività svolte. Saranno particolarmente apprezzate le proposte che prevedano l'impiego di sistemi di tracciabilità delle lavorazioni mediante reportistica

strutturata, registrazione georeferenziata delle attività e trasmissione dei dati di localizzazione dei mezzi operativi utilizzati nell'esecuzione del servizio, inclusi i tracciati GPS delle macchine impiegate negli interventi di sfalcio e manutenzione delle pertinenze stradali.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando – a ciascun sub-elemento – un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della migliore struttura organizzativa che sarà messa a disposizione dal concorrente, della migliore organizzazione del personale adibito al servizio, del migliore parco macchinari ed attrezzature messo a disposizione e del migliore piano dei controlli di verifica degli standard tecnici capitolari e relativo sistema di comunicazione all'ente centro di costo ed in ragione di ogni altro elemento (curricula, attestati di corsi di formazione, informazione e addestramento, tabelle, schede tecniche, ecc.) che il concorrente ritenga utile fornire ai fini della valutazione dell'offerta.

[Come dettagliatamente precisato nel paragrafo 17, a cui si rinvia, per ciascun lotto per cui si intende concorrere, con riferimento all'elemento sub. 4, l'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà essere contenuta entro massimo 12 (dodici) facciate con numerazione progressiva e univoca.]

ELEMENTO 5) – Possesso di certificazione della parità di genere [MAX 1 PUNTO]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. Il punteggio è assegnato come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	1	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

19.3 ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi 1), 2) e 5) sarà determinata in ragione delle tabelle indicate nei rispettivi “*elementi*”, nell'ambito delle quali in presenza di un determinato valore dell'offerta sarà attribuito un punteggio predeterminato.

Con riferimento ai sub-elementi 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Tale valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da “ottimo”, “distinto”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “non completamente adeguato”, “insufficiente”, “molto limitato”, “minimo”, “appena valutabile”, “non valutabile”, in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse da parte dell'ente centro di costo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse da parte dell'ente centro di costo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse da parte dell'ente centro di costo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare.

		Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse da parte dell'ente centro di costo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Per ciascun offerente, la Commissione Giudicatrice determina, infine, il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, sommando i punteggi assegnati a ciascun elemento.

19.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Per ogni lotto, al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'offerta tecnica) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a **40 (quaranta) punti**.

In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del coefficiente all'offerta economica, ovvero al ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, è effettuata con l'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
 R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
 R_{max} = Ribasso massimo offerto

Il coefficiente deve essere successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ovvero **20 punti**.

19.6 METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Terminata la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione Giudicatrice determina – per ogni offerta – un dato numerico finale, mediante il metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso.

A ciascun offerente, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'offerta con il punteggio complessivo più alto è collocata al primo posto in graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Qualora le offerte di due concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'ente centro di costo, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'ente centro di costo comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.4.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **10.11.2026** alle ore **09.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della PAD.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO amministrativa (cd "RDO di Qualifica")

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e del Regolamento dell'ente centro di costo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curriculum vitae dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante retesa.regione.fvg.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica la Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Relativamente a ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta telematica, la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche in considerazione della "soglia di sbarramento".

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Con riferimento a ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di offerta la cui valutazione superi la soglia prevista dal primo periodo del paragrafo 23, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della serietà, sostenibilità e congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti dell'ente centro di costo della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento nell'offerta tecnica del prezzo offerto o di elementi che comunque consentano di desumere l'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio assegnato al prezzo che quello relativo alla somma degli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si verificherà, inoltre, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dall'ente centro di costo con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

Il RUP esclude, ai sensi degli art. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

Per ogni lotto, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in conformità a quanto stabilito in precedenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente centro di costo può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato dell'ente centro di costo.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente centro di costo, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e – se del caso - per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A prescindere dallo svolgimento di un'attività di valutazione dell'anomalia, prima dell'aggiudicazione, l'ente centro di costo procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta; qualora questi siano inferiori a quelli indicati nei documenti di gara, ne acquisisce, altresì, le relative giustificazioni.

Il Titolare del Potere di Spesa dell'ente centro di costo esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa dell'ente centro di costo, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'ente centro di costo procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, l'ente centro di costo - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre all'ente centro di costo, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva intestata all'ente centro di costo nella misura stabilita e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;

- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Il contratto è stipulato dall'ente centro di costo non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente centro di costo, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle eventuali spese contrattuali.

La mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, per fatto imputabile all'aggiudicatario, costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli il contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta dell'ente centro di costo.

L'ente centro di costo pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e nello schema di contratto.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'ente centro di costo interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

25. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL “CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA” E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente centro di costo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web dell'ente centro di costo <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente centro di costo.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area “Messaggi” all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area “Messaggi” all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente centro di costo:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente centro di costo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala dei Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@fvgs.it.

Il Responsabile del trattamento connesso all'utilizzo del Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> è Insiel S.p.A., avente sede legale in Via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, C.F. e P.IVA 00118410323, in qualità di soggetto Gestore della piattaforma telematica, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema informatico, amministratore del sistema stesso, nonché responsabile dell'implementazione di tutte le misure in materia di protezione dei dati personali di cui, in particolare, al GDPR e al D.Lgs. 196/2003.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi compresi, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. L'ente centro di costo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet dell'ente centro di costo.

Ente Centro di Costo – Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
(dott. Simone Bortolotti)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/09/2026
Nome	GARA 05-2026 - DISCIPLINARE DI GARA_SIGNED.PDF
Impronta	61CF2675723E5F9C66A36350416A597A879E782B351C4D02199EEA34F8C2BB97
Dimensione (Byte)	1,460,209

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-2202-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/09/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	09 63 3E D2 7E 74 F3 2D DD 06 60 1D 8A 7F 30 70 26 3C F9 0D D5 B1 2C 14 65 D3 90 B8 7B 73 73 5C 5B C3 26 6D 6A 9A CA DA 94 33 E4 3F 34 DB 4C BF D3 15 A7 A6 27 F5 2F 56 08 B8 57 4D F4 E3 BA 71 C7 FD E6 40 3E 90 62 C0 B3 92 49 9C B4 99 FF 4C FA 30 75 79 83 13 0E 6F 3F 01 DF 14 12 66 44 2D 30 64 97 FE A0 BF E8 F1 A0 86 0D 3B 7D EE 90 3B 4F CF 13 13 23 6E 0C EE 40 6E 6C 45 6A 9B ED B6 3F EB 76 15 0E AB AF 3B 8A 4A 5C CB 10 16 EB BB 5E C4 BE C0 FD BE EE E3 6C E6 CE D6 0B 65 CD 8E E6 02 22 75 FD 8B F0 31 98 EB 3F C8 08 DE B0 F6 73 47 B1 D3 63 25 CF 24 01 DC 90 D1 74 62 77 1F D1 D1 37 E6 BE BB 15 87 23 A4 0F 11 86 77 4C F5 B2 45 EC F2 FC BA 94 DE E2 A4 64 51 FA E6 87 4C 4B 59 F6 45 84 4C 09 58 D4 E9 72 FE BB 97 06 05 19 A4 ED 8F C2 40 DB 64 F1 D4 B5 9C 43 55 D2 53
Data e ora della Firma	30/09/2026 08:43:13 GMT
Validità del certificato	Dal 19/09/2026 15:24:28 GMT al 08/08/2030 08:14:28 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	